



Città di Desenzano del Garda

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004
Aggiornato con deliberazione di C.C. n. 81 del 30/09/2009

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE	1
ART. 2 - FINALITA'	1
ART. 3 - FUNZIONI	2
ART. 4 - ATTIVITA' CONSULTIVA.....	2
ART. 5 - ORGANI	2
ART. 6 - L'ASSEMBLEA	2
ART. 7 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	3
ART. 8 - COMPOSIZIONE ESECUTIVO	3
ART. 9 - PRESIDENZA	4
ART. 10 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE.....	4
ART. 11 - NORME FINALI	5

Art. 1 - ISTITUZIONE

E' istituita, presso il Comune di Desenzano del Garda, la Commissione per le Pari Opportunità in attuazione dell'art.3 – comma 1 dello Statuto comunale.

La Commissione è un organismo permanente che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dagli artt. 3 e 51 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125 ed ai sensi del D.Lgs. n.226/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - FINALITA'

Finalità principale della Commissione è quella di favorire la più ampia partecipazione delle donne della città alla sua organizzazione sociale, culturale, politica ed amministrativa, intervenendo nei processi di formazione delle decisioni che riguardano in particolare la vita ed il lavoro delle donne.

La Commissione valorizza la presenza femminile nella città attraverso progetti volti a conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni dirette ed indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere azioni di solidarietà verso il disagio femminile, ad individuare strumenti per il sostegno del lavoro di cura svolto dalle donne

ed a sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita delle soggettività femminili.

Art. 3 - FUNZIONI

La Commissione:

svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel Comune ed in un contesto più ampio, nonché convegni, seminari, conferenze; favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile;

esprime pareri consultivi e proposte proprie sulle iniziative, su progetti ed atti amministrativi e programmatori del Comune che investono la condizione femminile;

formula proposte per l' adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza e servizi sociali;

valuta lo stato di attuazione nel territorio delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile e promuove forme di collaborazione con gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle condizioni di impiego delle donne;

vigila sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati , che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazioni delle leggi di parità;

promuove progetti ed interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione; collabora nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive dell'Unione Europea;

opera in piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni ed attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità e con quella Provinciale , in raccordo con la Commissione Consiliare Permanente competente;

svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

La Commissione svolge la propria attività nell'ambito del territorio comunale. La Giunta Comunale provvederà ad assegnarle un locale per le riunioni.

Art. 4 - ATTIVITA' CONSULTIVA

La Commissione di propria iniziativa può esprimere pareri o avanzare proposte all'Amministrazione Comunale su qualunque materia concernente le sue finalità.

L'Amministrazione è tenuta a chiedere parere alla Commissione su tutti gli atti di cui all'art.3 lett. b) e detto parere deve essere espresso entro 10 giorni lavorativi.

Art. 5 - ORGANI

Sono organi della Commissione: L'Assemblea, la Presidenza e l'Esecutivo.

Art. 6 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è nominata dal Sindaco e rimane in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

E' costituita da:

due Consiglieri Comunali, garantendo possibilmente la rappresentanza della minoranza e della maggioranza consiliare;

una rappresentante di ciascuna associazione femminile e di ciascun partito e sindacato operante nel territorio di Desenzano del Garda, che abbia una rappresentanza femminile e che non abbia scopo di lucro, residente a Desenzano del Garda;

quattro donne residenti a Desenzano del Garda di accertata esperienza e competenza nel campo delle politiche delle pari opportunità o espressione di settori produttivi o di realtà significative, di cui due indicate dalla minoranza.

Per essere ammessi all'Assemblea, ai sensi della lett.b, le associazioni, i partiti ed i sindacati debbono presentare domanda all'Assessorato ai Servizi sociali del Comune, allegando copia dello Statuto.

Art. 7 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce, di norma una volta ogni quattro mesi, salvo casi eccezionali, e comunque, su iniziativa della Presidente o di chi ne fa le veci, dell'Assessore competente, o qualora lo richieda almeno un terzo delle componenti.

L'Assemblea è convocata con avviso scritto o per e-mail almeno sette giorni prima della data della riunione.

Alle riunioni potrà partecipare l'Assessore competente.

Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede comunale.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta delle componenti. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla prima convocazione, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo delle componenti.

Dopo tre assenze consecutive, non giustificate, la componente della Assemblea decade automaticamente.

L'Assemblea può articolarsi per sezioni di lavoro e procedere a consultazioni ed audizioni di personalità ed esperti.

L'Assemblea elabora entro il mese di ottobre di ciascun anno, un programma annuale, che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale e presenta, entro fine febbraio, all'assessore competente una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Tale relazione sarà portata a conoscenza del Consiglio Comunale.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, a cura del Settore Segreteria Generale.

Il verbale riporterà i punti salienti della discussione, delle decisioni e delle votazioni. Lo stesso verrà approvato dall'Assemblea nella seduta successiva.

Art. 8 - COMPOSIZIONE ESECUTIVO

L'Esecutivo, eletto dall'assemblea nella sua prima riunione, che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'insediamento della stessa, è composto da tre rappresentanti delle associazioni, partiti, sindacati, da due delle quattro rappresentanti di cui all'art.6 lett. c) e dalle due Consiglieri Comunali.

L'esecutivo dà attuazione al programma annuale deliberato dall'assemblea e svolge le funzioni indicate all'art.3.

L'esecutivo è legalmente costituito con la presenza della metà dei membri assegnati e delibera a maggioranza dei presenti.

Dopo tre assenze consecutive, ingiustificate, la componente dell'esecutivo decade automaticamente.

L'esecutivo è convocato telefonicamente o via e-mail o via sms, almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Delle riunioni dell'esecutivo verrà redatto, a cura di una componente, che fungerà da segretaria, nominata dalla Presidente, apposito verbale che riporti i punti salienti della discussione, delle decisioni e delle votazioni, lo stesso verrà approvato dall'esecutivo nella seduta successiva.

L'esecutivo, di norma, si riunisce nella sede comunale.

Art. 9 - PRESIDENZA

La prima riunione dell'Assemblea è convocata dal Sindaco o suo delegato, entro 30 giorni dalla nomina della stessa, e da esso presieduta. L'Assemblea elegge, entro 30 gg, dal suo insediamento, con votazione palese, a maggioranza dei voti delle proprie componenti, con votazioni distinte e non necessariamente effettuate nella medesima seduta, la Presidente e la Vicepresidente, che compongono l'Ufficio di Presidenza. Se dopo due votazioni, sia per l'elezione della Presidente che della Vicepresidente, nessuna delle candidate ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Fino all'elezione svolge le funzioni di Presidente la Commissaria di età maggiore.

La Presidente e la Vice Presidente non possono essere Consigliere.

La Presidente:

- Convoca e Presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Esecutivo;
- Predisporre l'Ordine del Giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Assemblea e dell'Esecutivo;
- Promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Assemblea.

La Vice Presidente coadiuva la Presidente e la sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento di entrambe funge da Presidente la componente di età maggiore.

Art. 10 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

Annualmente l'Amministrazione Comunale riserva un fondo di bilancio per la realizzazione delle attività e delle iniziative proposte dalla Commissione ed attinenti al proprio funzionamento ed ai propri compiti.

Il Comune metterà a disposizione della Commissione tutto il materiale informativo necessario a garantire il massimo della partecipazione della Commissione stessa all'azione amministrativa.

Art. 11 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle Leggi Nazionali e Regionali e nello Statuto Comunale.